



SEGRETERIE NAZIONALI

Spett. Mibact  
On. Ministro Dario Franceschini

P.c. Direttore Generale spettacolo dal vivo  
Dott. Onofrio Cutaia

Roma 10 novembre 2020

Oggetto: segnalazione criticità.

Come Le è già noto, il settore dello spettacolo presenta una forte complessità e questo rischia di portare ad errori di valutazione delle misure da intraprendere.

Per questo le rinnoviamo la richiesta di creare un tavolo permanente con le parti sociali che permetta al Ministero di andare nella direzione maggiormente utile ad imprese e lavoratori.

Abbiamo colto la sua volontà in questo senso, ma dobbiamo purtroppo verificare le criticità che di volta in volta emergono e gravano su un settore fragile.

Le segnaliamo quella esplosa recentemente, in ordine di tempo, certi che Lei metterà in campo le misure volte a superarla.

L'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro, prevista per i lavoratori dello spettacolo dal Decreto Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020 n. 126) prevede un'incompatibilità con il lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione. Tale requisito è stato mutuato dagli stessi requisiti previsti, per tale indennità, dall'art. 84 del DL 19 maggio 2020, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, che a sua volta faceva riferimento ai requisiti previsti dell'art. 38 punto 2 del DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge 84 aprile 2020 n.27 (art. 38 punto 2: non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 – indennità lavoratori dello spettacolo – i lavoratori titolari di rapporto dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione).

L'INPS con circolare n. 125 del 28 ottobre 2020, conferma tale previsione, ovvero al punto 3 della medesima circolare, secondo comma, precisa che l'indennità prevista per i lavoratori dello spettacolo non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente alla data del 15 agosto 2020.

Poiché a partire da giugno, era stato tolto il blocco agli spettacoli dal vivo, anche se con misure contingentate, e che in agosto ci sono molti festival e rassegne, e che comunque il periodo permetteva di svolgere attività sia all'aperto che al chiuso, in agosto diversi lavoratori avevano trovato occupazione.

Stiamo ora verificando che numerosi lavoratori che avevano avuto accesso alle precedenti indennità (marzo, aprile, maggio), avendo potuto riprendere a lavorare, ed avendo contratti, anche solo di tre giorni, coincidenti con la data del 15 agosto, non potranno ricevere l'indennità di 1.000 euro del DL 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020 n. 126.

Come lei sa, questi lavoratori stanno vivendo un periodo difficilissimo, hanno perso i loro redditi, e non si possono permettere di non accedere alle indennità previste per loro, che comunque sono estremamente limitate, come Lei può comprendere (complessivamente 3.800 euro per 10 mesi).

Peraltro questo ostacolo crea una grande discriminazione tra chi ha contratti brevi coincidenti con la data del 15 agosto e chi ha avuto, magari contratti più lunghi non coincidenti con tale data.

Crediamo che la soluzione a questo problema si possa trovare solo con un Suo intervento presso il Governo.

Confidiamo in un Suo impegno in tal senso, chiedendole anche di attivare quanto prima il tavolo permanente, dando seguito alla lettera già inviata in data 5/11/2020 a firma delle OO.SS. e di AGIS e ANFOLS.

Cordiali saluti.

p. LE SEGRETERIE NAZIONALI

SLC-CGIL  
Emanuela Bizi

FISTeL-CISL  
Giovanni Luigi Pezzini

UILCOM-UIL  
Giovanni Di Cola